



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 42/2015

Napoli 16 Novembre 2015 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI OTTOBRE 2015

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Ottobre 2015. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Ottobre 2015 è pari a **1,390187** e l'indice Istat è **107,20**.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE RIFIUTA LA TRASFORMAZIONE DEL PROPRIO CONTRATTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21875 DEL 27 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 21875 del 27 ottobre 2015**, ha (ri)statuito che **il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del prestatore a trasformare il proprio contratto di lavoro da full-time in part-time è da ritenersi illegittimo.**

Nel caso in disamina, un centro di medicina nucleare, a seguito della scadenza della convenzione con la A.S.L. territoriale, proponeva a due lavoratori la **riduzione dell'orario di lavoro. A seguito del rifiuto ad accettare tale**

proposta da parte di uno dei due subordinati, l'azienda procedeva con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Soccombente in entrambi i gradi di merito, il dipendente ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nel rinviare gli atti alla Corte territoriale per un nuovo deliberato, hanno evidenziato che **il rifiuto del lavoratore alla proposta unilaterale di riduzione dell'orario di lavorativo non costituisce valida motivazione di licenziamento. Ex adverso il datore di lavoro è tenuto a dimostrare la sussistenza delle motivazioni economiche e/o organizzative poste a fondamento dell'atto di recesso.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* i Giudici di prime cure non avevano effettuato tale imprescindibile valutazione in merito alla (paventata) riduzione dell'attività ed alla conseguente insostenibilità, per l'azienda, del costo di due dipendenti full-time, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno cassato la sentenza rinviando gli atti alla Corte di Appello – in diversa composizione – per un nuovo deliberato.

LA MANCATA CONCESSIONE DEL GIORNO DI RIPOSO COMPENSATIVO E' RISARCIBILE IN CASO DI DANNO PATITO DAL LAVORATORE SUL QUALE GRAVA L'ONERE DELLA PROVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20191 DEL 8 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 20191 dell'8 ottobre 2015**, ha statuito che **il servizio di reperibilità** comporta il **diritto** ad un particolare **trattamento economico aggiuntivo, nonché il diritto** ad un giorno di **riposo compensativo**, la cui mancata concessione é **risarcibile in caso di pregiudizio concreto** patito dal **lavoratore**, sul quale grava l'**onere della prova**.

Nel caso in esame, un dipendente di un'amministrazione provinciale aveva adito il Giudice del lavoro per il **riconoscimento del danno bio psichico, per non aver fruito di riposi compensativi** a fronte dei turni di reperibilità svolti in coincidenza di alcune giornate festive. Nel merito, **la Corte d'Appello** di Perugia, nel confermare la decisione di rigetto del giudizio, **osservava che il diritto** del lavoratore **al riposo compensativo restava subordinato ad una specifica richiesta**, nella specie mai avanzata.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso **il lavoratore**, sostenendo che il sacrificio del mancato riposo settimanale e **l'usura psicofisica** che esso comporta, **costituisce titolo autonomo** di specifico risarcimento **senza necessità di ulteriore prova**.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha preliminarmente chiarito che il **servizio di reperibilità** si configura come una **prestazione strumentale ed accessoria**, qualitativamente **diversa dalla prestazione di lavoro**, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa.

Tale servizio, hanno concluso gli Ermellini, se svolto **nel giorno** destinato al **riposo settimanale**, **limita** soltanto, **senza escluderlo** del tutto, **il godimento del riposo** stesso e **comporta il diritto** ad un **particolare trattamento economico aggiuntivo**, stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dal giudice, **nonché** il **diritto ad un giorno di riposo compensativo**, che **non** è **riconducibile**, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore, **all'art. 36 Cost.** ma, **la cui mancata concessione** è idonea ad **integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale** (*id*: usura psico-fisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è **risarcibile in caso di pregiudizio** concreto **patito dal titolare** dell'interesse lesa, **sul quale grava l'onere della specifica deduzione e della prova**.

L'ISCRIZIONE IPOTECARIA SUL FONDO PATRIMONIALE VA ISCRITTA SOLO SE IL DEBITO TRIBUTARIO E' SORTO PER IL SODDISFACIMENTO DI BISOGNI FAMILIARI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 21396 DEL 21 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, ***sentenza n° 21396 del 21 ottobre 2015***, ha statuito che ***può iscriversi ipoteca sui beni immobili costituenti il fondo patrimoniale solamente se risulta che l'obbligazione fiscale è sorta per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia***.

Nel caso in specie, Equitalia iscriveva, a carico di un contribuente, ipoteca per crediti derivanti da mancato versamento di IVA e ritenute su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 c.c..

La suddetta iscrizione veniva prontamente impugnata dinanzi alla giustizia tributaria.

La C.t.p. adita accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo illegittima l'iscrizione ipotecaria perché eseguita su beni costituiti in fondo patrimoniale. La decisione veniva tuttavia riformata dalla C.t.r.

In particolare, il Collegio d'appello affermava che ***"i debiti posti a base dell'iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall'attività lavorativa del contribuente rientrando, pertanto, tra quelli per i quali è consentita l'esecuzione sui beni costituenti il fondo patrimoniale"***.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva immediatamente ricorso per Cassazione.

Ebbene, i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza *de qua*, hanno evidenziato e ricordato come ***"in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.***

Di conseguenza ***anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità,*** fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, ***dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari*** (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ***ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi*** (cfr. Cass. n. 3738/ 2015).

Alla luce di quanto sopra, **i Giudici delle Leggi** hanno rilevato che ***il Giudice d'Appello nel sancire, senza alcun'altra spiegazione, che "i debiti posti a base dell'iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall'attività lavorativa del contribuente", ha operato un ragionamento del tutto insufficiente a***

sorreggere la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su immobili costituiti in fondo patrimoniale.

La Corte Suprema ha, pertanto, accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra Sezione della C.t.r.

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E' EMENDABILE ANCHE IN PRESENZA DI UN CONTENZIOSO.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - ORDINANZA N. 22443 DEL 3 NOVEMBRE 2015

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **ordinanza n° 22443 del 3 novembre 2015**, ha statuito che **rientra nella facoltà del contribuente emendare la dichiarazione dei redditi a proprio favore ancorché sia pendente un contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria.**

La rettifica della dichiarazione de qua può avvenire entro quattro anni (*id*: termine di accertamento fissato dall'art. 43, Dpr n. 600/1973) e non entro un anno come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate. *Ex adverso*, tale termine deve essere rispettato se si intende compensare l'eventuale credito risultante dalle dichiarazioni.

Il caso di specie riguarda una società cooperativa che aveva rettificato la propria dichiarazione dei redditi proprio durante un contenzioso avviato con l'Agenzia delle Entrate a seguito di un accertamento, e sulla base della correzione effettuata chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo emesso.

Gli Ermellini, ribaltando quanto sentenziato dai Giudici di Merito e sulla base delle precedenti pronunce di legittimità sull'argomento, **ha accolto in toto il ricorso del contribuente ribadendo come la dichiarazione dei redditi, nel caso in cui presenti degli errori di fatto e/o diritto, sia sempre e, comunque, emendabile in sede di contenzioso se vi è il rischio che il contribuente possa essere assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli effettivamente dovuti.**

Per i Giudici del Palazzaccio, **la dichiarazione dei redditi è in linea di principio un documento modificabile, non avendo natura di atto negoziale e dispositivo.** Pertanto, **essa è sempre emendabile e ritrattabile in presenza di errori che espongono il contribuente al pagamento di imposte maggiori di quelle dovute.**

Una diversa linea di giudizio, infatti, violerebbe i principi di capacità contributiva e di oggettiva correttezza dell'azione amministrativa e un sistema legislativo che non consenta la rettifica della dichiarazione genererebbe un prelievo fiscale assolutamente indebito e incompatibile con i principi costituzionali citati.

SUSSISTE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE PER MUTUO CONSENSO SOLO SE E' ACCERTATA LA VOLONTA' ABDICATIVA DEL RAPPORTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22426 DEL 3 NOVEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22426 del 3 novembre 2015**, ha ribadito il principio di diritto in base al quale ***affinché possa sussistere la risoluzione per mutuo consenso di un rapporto a termine è necessario accertare la "reale volontà estintiva" da parte dei contraenti.***

Nel caso in commento, sia il Tribunale di Cassino che la Corte d'Appello di Roma si erano espressi a favore del riconoscimento della risoluzione per mutuo consenso di un rapporto a tempo determinato, intercorso dall'01/12/1999 al 29/02/2000.

Gli Ermellini, ad adiuvandum, hanno ribadito il principio in base al quale **ricorre la fattispecie della risoluzione per mutuo consenso qualora venga accertato**, sulla base del tempo trascorso dall'ultimo contratto a tempo determinato e del comportamento tenuto dalle parti, **una chiara volontà delle parti di porre fine al rapporto**. Difatti, il solo decorso del tempo o inerzia del lavoratore sono insufficienti a ritenere sussistente una risoluzione per mutuo consenso.

Nel caso *de quo*, i Supremi Giudici hanno ritenuto corretto l'*iter* logico giuridico che ha portato i Giudici di merito alla conclusione di sussistenza del mutuo consenso, in quanto la lavoratrice aveva comunicato la messa in mora in data 26/01/2004, ovvero ben quattro anni dopo la conclusione dello stesso.

In conclusione la S.C., anche in ragione della giovane età della ricorrente, sulla presunzione di una normale aspirazione ad un nuovo impiego, atteso il lungo ed anomalo lasso di tempo trascorso senza avanzare alcuna contestazione o pretesa, ha rigettato il ricorso della lavoratrice con addebito delle spese.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

*Ha redatto questo numero **la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli** composta da **Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.**
Ha collaborato alla redazione il **Collega Francesco Pierro***